

COVID: LE INFORMAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

In qualità di presidente del Consiglio comunale, fornisco alcune informazioni importanti sull'emergenza Covid. A San Giovanni in Fiore abbiamo 133 casi attivi e in giornata ne sono arrivati una trentina in più. Il bollettino pubblicato sul sito del Comune viene aggiornato in maniera attenta e costante, sulla base dei dati locali dei guariti e dei nuovi casi. Lo faremo anche oggi, non appena sarà possibile verificare tutti i dati odierni.

Per ragioni legate all'aumento esponenziale dei contagi, i laboratori pubblici che processano i tamponi sono sovraccarichi. Perciò i tempi per avere i risultati si dilatano inevitabilmente, nonostante una parte dei molecolari eseguiti sia mandata in strutture pubbliche fuori provincia.

Allo stato, il virus si sta diffondendo come un'influenza, sia per i numeri, sia per gli effetti, simili a quelli del raffreddore. Ciò non significa che si debba abbassare la guardia: mascherine, uso dei disinfettanti, distanziamento, niente assembramenti e prudenza restano le regole di base, che raccomando vivamente, così come raccomando le vaccinazioni, che sono sicure ed evitano gli effetti gravi della malattia da nuovo coronavirus.

Di seguito, riporto le Faq specifiche del governo, che sono di grande aiuto per capire come comportarsi in questo periodo.

Dott. Giuseppe Simone Bitonti

Presidente del Consiglio comunale di San Giovanni in Fiore

FAQ DEL GOVERNO

1) Quali sono le nuove norme sulla quarantena? Da quando si applicano?

Le nuove norme sulla quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al COVID-19 si applicano a partire dal 31 dicembre 2021, data di entrata in vigore del **Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229**.

Il decreto prevede che, in caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19, la quarantena preventiva non si applichi:

alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale "primario" (due dosi) da 120 giorni o meno;

alle persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno;

alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta "terza dose" o "booster").

A tutte queste categorie di persone si applica una **auto-sorveglianza**, con obbligo di indossare le **mascherine FFP2** fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l'undicesimo giorno dall'ultimo contatto). È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la

rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza.

Ai **contatti stretti** che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque un Green Pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica una **quarantena con una durata di 5 giorni** con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.

Per i **soggetti non vaccinati** o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, **continua a vigere la quarantena di 10 giorni** dall'ultima esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.

Ai **soggetti contagiati** che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, **l'isolamento è ridotto a 7 giorni** purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena è necessario **l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare**. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche.

2) In quali zone è obbligatorio avere con sé dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie?

L'obbligo di avere con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come **mascherine**) è valido su tutto il territorio nazionale.

3) Quando e dove si deve indossare la mascherina?

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati all'aperto su tutto il territorio nazionale. Inoltre, devono essere indossati **in tutti i luoghi al chiuso** diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus).

L'obbligo non è comunque previsto per:

bambini sotto i 6 anni di età;

persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina; operatori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).

Inoltre, **non è obbligatorio indossare la mascherina**, sia all'aperto che al chiuso:

mentre si effettua l'attività sportiva;

mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito; quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

Per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività lavorativa, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici **protocolli di settore**. È comunque fortemente raccomandato l'uso delle mascherine anche all'interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.

4) È obbligatorio usare uno specifico tipo di mascherina?

La normativa prevede l'obbligo di indossare la **mascherina FFP2** in specifiche situazioni:

per gli **spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto** nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;

per gli **eventi e le competizioni sportive** che si svolgono al chiuso o all'aperto per l'accesso e l'utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; **mezzi del trasporto** pubblico locale o regionale; per le **persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al Covid 19** e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all'autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo.

Le **mascherine chirurgiche** – o comunque un dispositivo che conferisce una superiore protezione come le mascherine FFP2 – devono essere indossate nell'ambito delle attività economiche e sociali (ad esempio ristorazione, attività turistiche e ricettive, centri benessere, servizi alla persona, commercio al dettaglio, musei, mostre, circoli culturali, convegni e congressi, etc.) nelle situazioni previste nei protocolli di settore.

In tutte le altre situazioni, salvo che i protocolli di settore prevedano diversamente, possono essere utilizzate anche **mascherine "di comunità", monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte**, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.

Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.